

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 28 del mese di Novembre dell'anno 2019 alle ore 20.00 presso la sede legale in Volla (NA) alla Via Filichito n°187/A, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione " AKIRA APS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifiche allo statuto dell'associazione per adeguamento Codice del Terzo settore
2) Dimissioni del Presidente
3) Elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente
4) Varie ed eventuali

Il Presidente IOLANDA IPPOLITO, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio FRANCESCO ORDINE

Sono presenti n. 7 soci su un totale di 8 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. IPPOLITO IOLANDA
2. MIRIAM LANZETTA
3. IPPOLITO VIRGINIA
4. ORDINE GIUSEPPE
5. MELILLO FRANCESCA
6. PLAITANO CARMINE
7. ORDINE FRANCESCO

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione. il Presidente, e procede alla discussione del primo punto all'ordine del giorno facendo presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) come richiesto dagli uffici del Registro Regionale della Campania delle Associazioni di Promozione Sociale,

Il Presidente fa presente ai soci che il nuovo testo dello Statuto è stato approvato all'unanimità dai soci fondatori e ratificato nel Consiglio Direttivo in ottemperanza alle disposizioni contenuto nel precedente testo dello Statuto dell'Associazione Akira.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Il Presidente illustra ai presenti l'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno.

Dimissioni del Presidente

Il Presidente, dr.ssa Iolanda Ippolito, dopo aver relazionato sulle attività svolte, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente e ringrazia i presenti per la fiducia accordatele. Dopo ampia discussione e vari chiarimenti, l'assemblea all'unanimità accetta le dimissioni della dr.ssa Iolanda Ippolito.

Elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente dimissionario indice le elezioni del nuovo Presidente. L'assemblea propone all'unanimità la nomina della dr.ssa Miriam Lanzetta alla Presidenza e del sig. Francesco Ordine alla carica di Vice presidente. Al termine delle votazioni risultano eletti all'unanimità la sig.ra Miriam Lanzetta quale Presidente e il sig. Francesco Ordine quale Vice presidente, alla nomina dei quali procede il Presidente dimissionario.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

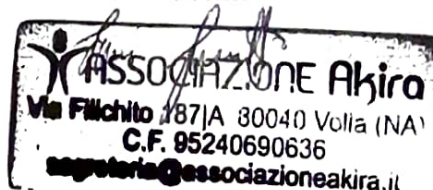
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017)

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Francesco Ordine

Il Presidente



Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Ufficio Territoriale di Napoli 7	
REGISTRATO AL N. 5346/B		data versam.	
PROB. 71/M add. 23/1/16		data versam.	
TOMILE VERSATO €		<i>Esempio</i> IL DIRETTORE	

ASSOCIAZIONE AKIRA APS

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "**ASSOCIAZIONE AKIRA APS**", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Volla (Na), via Filichito 187/A e con *durata illimitata*.

In base al D.lgs. 117/2017 (art.12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (Associazione di Promozione Sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea Straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, l'associazione intende:

1. Formazione per il personale del comparto scuola ed altri enti pubblici e privati ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 170 del 21/05/2016 nei seguenti ambiti: 1. Ambiti Trasversali: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli Apprendimenti. 2. Ambiti Specifici: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione Scolastica; Bisogni Individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo Interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
2. Formazione per il Personale delle Forze Armate, Forze di Polizia Forze dell'Ordine, Personale Civile delle predette Istituzioni e Dipendenti Pubblici e Privati di altri Enti Pubblici e Privati nelle seguenti tematiche: Tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro; Stress da lavoro correlato; Psicologia dell'Emergenza; Il ruolo della dimensione europea nella formazione del personale a livello di singola forza armata ed interforze, aspetto importante della politica di difesa, in particolare per il ruolo dell'Italia nelle organizzazioni multilaterali di riferimento (Ue e Nato), il suo impegno nelle missioni internazionali, e la politica industriale nel campo dell'aerospazio, sicurezza e difesa, migliorando la dimensione europea della formazione delle Forze -Armate, Forze dell'Ordine e Forze di Polizia che presentano attualmente i seguenti punti deboli: l'assenza di un focus didattico sulla dimensione europea; l'insufficiente europeizzazione delle classi di allievi; la divergenza degli iter formativi italiani rispetto a quelli europei; il livello di specializzazione interna alla forza armata; Violenza di Genere; Tratta delle donne e Prostituzione, Comitati Unici di Garanzia; Tecniche di Indagini e Procedure di Intervento nei casi di Violenza Domestica, Stalking, Femminicidio, Bullismo, Hikikomori e Baby Gang; Procedure Operative Integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori nel pieno rispetto della Convenzione di Lanzarote; La tratta degli esseri umani;
3. Promuovere azioni negli istituti penitenziari italiani e negli uffici della Giustizia Minorile, volti al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e al reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti;
4. Promuovere i diritti dei minori, degli portatori di handicap degli anziani e delle vittime di violenza di genere, intervenendo anche nelle sedi giudiziarie, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità e della dignità delle persone, in particolare dei soggetti vulnerabili;
5. promuovere il benessere psico-fisico e sociale dei minori a rischio, all'interno di una comunità multietnica, attraverso l'ascolto, il confronto, l'informazione, l'educazione, la formazione, l'orientamento, il sostegno sociale, socio-sanitario, psicologico, pedagogico e legale.

6. Realizzare azioni volte ad assistere, educare, sensibilizzare e supportare i bambini o adolescenti che si trovano in situazioni precarie e disagiate nell'ambito familiare, scolastico e con problemi economici e di salute. Particolare attenzione sarà data alla categoria di minori vittime di violenza di genere e/o potenziali vittime con accompagnamento alla denuncia e con attività di prevenzione precoce, fornendo loro informazioni e competenze su uguaglianza di genere, relazioni sane, stereotipi e ruoli connessi al genere, rispetto per gli altri;
7. Promuovere il pensiero critico e incoraggiare i giovani coinvolti a mettere in discussione le pratiche sociali che perpetuano la violenza di genere, a rivendicare i propri diritti e a proteggersi in situazioni rischiose e violente ponendo fine alla colpevolizzazione delle vittime.
8. Educare alla Legalità come premessa socio-culturale indispensabile per sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale; a far comprendere loro come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori, quali ad esempio, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità.
9. Promuovere l'accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di genere e contestuale formazione su questioni specifiche in merito al genere o alla protezione del minore, in particolare per professionisti che costituiscono il primo punto di contatto per vittime di violenza di genere, al fine di renderli in grado di individuare i bisogni specifici e rispondere al meglio, anche assistendoli nella denuncia, segnalazione degli abusi e per indirizzarle a servizi di sostegno specializzati;
10. Promuovere la cultura del volontariato: una grande risorsa per la coesione sociale in un momento di grande difficoltà, avviando un percorso di protagonismo giovanile e il senso di appartenenza alla comunità, dando voce agli stessi di impegnarsi nel sociale partecipando attivamente ad iniziative rivolte a situazioni di bisogno anche in collaborazione con il mondo delle aziende e della Pubblica Amministrazione.
11. Realizzare un servizio di mediazione familiare, culturale e interculturale, di sostegno psicologico e di consulenza giuridica.

Strumenti privilegiati dell'agire sociale saranno:

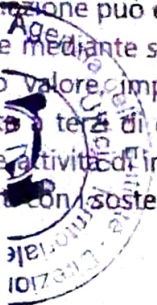
- incontri con consulenti che potranno prestare la dovuta assistenza psicologica criminologica e legale, al fine di tutelarne i diritti come persona sia nel contesto familiare che sociale;
- Protocolli di Intesa con Istituzioni ed Enti Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali Pubbliche e private, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, per il raggiungimento delle finalità dello Statuto nonché, per la realizzazione di Reti Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali tese alla costituzione di TASK FORCE territoriali contro la Violenza di Genere e in Genere, Tutela Minori, Anziani, portatori di handicap e vittime di tratta di esseri umani nonché specifiche Task Force finalizzate alla tutela ambientale;
- Osservatorio Internazionale per attività di raccolta dei dati e ricerca di best practices sull'attività di prevenzione dei suicidi nelle Forze Armate, Forze di Polizia e Forze dell'Ordine con attività di sensibilizzazione e formative a riguardo con azioni di gemellaggio con altre nazioni Europee;
- Osservatorio Internazionale sul disagio Minorile con l'analisi di tutte le varie forme sociali di espressione del fenomeno, con ricerca, raccolta e diffusione di dati e di best practices volte alla prevenzione del disagio deviante con attività di gemellaggio con altre nazioni europee;

- Osservatorio Internazionale sullo stress da lavoro correlato Mobbing e situazioni di malessere sui posti di lavoro, ricerca raccolta e diffusione di dati e best practices volte ad attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori pubblici e privati
- iniziative di studio e di ricerca, attività editoriali e rilevazioni anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati inerenti il ruolo della donna, della coppia e della famiglia attraverso approfondimenti scientifici su argomenti psicologici, criminologici legali e sociali;
- organizzazione di manifestazioni, seminari, conferenze e convegni e quant'altro utile per il raggiungimento dello scopo sociale;
- sinergie con Istituzioni ed Enti pubblici e private nazionali ed internazionali e con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
- attività editoriali e studi, ricerche e rilevazioni anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare gli associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che non adempie al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, perde la qualifica di associato. La deliberazione di perdita della qualifica di associato dovrà essere comunicata adeguatamente

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e/o regolarizzare entro 15 giorni dalla notifica della stessa.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale (se nominato);

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della *revisione legale dei conti*;
- *approva il bilancio di esercizio*;

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di *rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organi di Controllo.

L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente

sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione *deve* redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.